REGIONE LAZIO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



DELIBERAZIONE N. PROPOSTA N.

606 13426 **DEL** 15/09/2020 **DEL** 08/09/2020

IL PRESIDENTE

REGIONE LAZIO

STRUTTURA	Direzione: INCLUSIONE SOCIALE			
PROPONENTE	Area:	RAPPORTI CON LE ISTIT	UZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICE	NZA
Prot. ndel OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore" in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.				
L' ESTENSORE	IL RESE	P. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE	RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE	
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE			
DI CONCERTO				IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE				
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni			VISTO PER COPERTURA FINANZ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE Bilancio, Governo Societario, Dema	REGIONALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 10/09/2020 prot. 654 ISTRUTTORIA:				
IL F	RESPONSABILE DEL	PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE COMPETENT	'E

Oggetto: Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore" in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI lo Statuto della Regione;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l'articolo 21;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

la legge regionale 2 dicembre 1983, n.73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

la legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5 (Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa);

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, in particolare, l'articolo 20;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e s.m.i.;

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB

trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 516 (Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361);

la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2016, n. 529 (Registro regionale delle persone giuridiche. Revoca della DGR 643/2008 e Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni);

la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.)";

il decreto del Presidente della Regione Lazio 16 gennaio 2018, n. T00036 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione

dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore";

VISTO

lo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore";

ATTESO che

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, la quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;
- l'articolo 23, comma 2 della citata l. r. 2/2019 dispone che "I Consigli di amministrazione in carica delle IPAB sono incaricati di procedere all'adozione degli atti inerenti la trasformazione in ASP, anche mediante fusione, o in persona giuridica di diritto privato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi, secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime. In caso di inerzia si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 2";
- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, il cui articolo 6, comma 1, dispone che "Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale) e quelle tuttora svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa-religiosa di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deliberano di trasformarsi in persona giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18 della l. r. n. 2/2019.";

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'articolo 2 della 1. r. n. 2 del 2019 e dell'articolo 6, comma 2 del r. r. n. 17 del 2019, in data 8 novembre 2019 prot. reg. 899686 è stata acquisita l'istanza di trasformazione dell'IPAB Ente di Assistenza Sociale "Il Salvatore", unitamente alla seguente documentazione:
 - a. proposta di statuto del nuovo soggetto giuridico;
 - b. inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'IPAB, corredato di perizia asseverata;
 - c. elenco nominativo del personale dell'IPAB recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
 - d. processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB;
 - e. ultimo bilancio consuntivo approvato dall'IPAB;
 - f. ogni atto idoneo a comprovare il possesso dei requisiti di cui al DPCM 16 febbraio 1990 che consentono la trasformazione in persona giuridica di diritto privato;

- g. relazione sulle attività svolte dall'IPAB, sottoscritta dal legale rappresentante;
- h. relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere e delle modalità di conseguimento degli scopi statutari sottoscritta dal legale rappresentante;
- con nota del 29 novembre 2019, prot. 970335, la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, ha richiesto all'IPAB istante di integrare la proposta di Statuto con l'indicazione del fondo di dotazione e del fondo di gestione dell'Ente, sospendendo i termini per l'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 4, del r. r. 17/2019;
- con nota del 5 dicembre 2019, prot. 231, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, con prot. 989081, l'IPAB ha chiarito che in base alle disposizioni della proposta di Statuto, il fondo di dotazione dell'Ente e il fondo di gestione seppur non richiamati espressamente, sono, rispettivamente, individuati ai sensi degli artt. 3 e 4;
- i chiarimenti sono stati ritenuti sufficienti dalla struttura regionale e, pertanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del r. r. 17/2019, con nota del 20 gennaio 2020, prot. 52337 è stata indetta Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 comma 2 della l. 241/1990;
- nel termine di cui alla predetta nota prot. 52337/2020, sospeso ai sensi del d. 1. 18/2020 e del d. 1. 23/2020 fino al 15 maggio 2020, non sono pervenuti riscontri da parte degli enti interessati;
- nelle more dell'acquisizione del citato parere, con nota del 4 maggio 2020, prot. 395170, la struttura regionale competente, avendo accertato, a seguito di approfondimenti istruttori, che l'Ipab deriva dalla fusione, disposta con DPR del 18 dicembre 1969, n. 1108, tra l'Ente Assistenza ai cancerosi poveri con sede in Roma e l'Opera Colonia "Regina Elena" di Campagnano di Roma, ha ritenuto necessario acquisire tutta la documentazione inerente a tale fusione;
- con nota del 13 maggio 2020, acquisita agli atti d'ufficio in data 20 maggio 2020, con prot. 441173, l'Ente ha trasmesso la documentazione richiesta;
- da tale documentazione non sono emersi elementi ostativi alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato, poiché trattandosi di fusione per incorporazione della Colonia "Regina Elena" di Campagnano da parte dell'Ente Assistenza ai cancerosi poveri, l'Ente incorporato si è di fatto estinto aderendo completamente allo Statuto della incorporante;

RILEVATO che

- l'IPAB interessata ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, ivi compresa quella attestante la sussistenza dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, così come definiti dall'art. 1 del D.P.C.M. 16 febbraio 1990;
- l'IPAB nello specifico è in possesso:
 - 1. del requisito di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) consistente nel carattere associativo dell'Ente, derivante dalla compresenza, ai sensi del successivo comma 4, dei seguenti elementi:

- a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
- b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
- c) esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci;
- 2. del requisito di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) consistente nel carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati, derivante dalla compresenza, ai sensi del successivo comma 5, dei seguenti elementi:
 - a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
 - b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
 - c) patrimonio prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;

RITENUTO pertanto, necessario

- dichiarare, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'art. 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore" in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro:
- stabilire che l'Ente dovrà provvedere all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato secondo le procedure di cui al D. P. R. 361/2000;
- di prendere atto dello Statuto dell'Associazione denominata Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente, all'articolo 3 l'elenco del patrimonio immobiliare dell'Ente medesimo;
- stabilire che l'efficacia del presente atto è risolutivamente condizionata alla mancata iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1. di dichiarare, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'art. 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore" in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
- 2. di stabilire che l'Ente dovrà provvedere all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato secondo le procedure di cui al D. P. R. 361/2000;
- 3. di prendere atto dello Statuto dell'Associazione denominata Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente, all'articolo 3 l'elenco del patrimonio immobiliare dell'Ente medesimo;

- 4. di stabilire che l'efficacia del presente atto è risolutivamente condizionata alla mancata iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
- 5. di stabilire che:
 - a. l'Associazione denominata Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore", subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore", ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi;
 - b. ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab Ente Assistenza Sociale "Il Salvatore", resterà in carica fino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per l'ordinaria amministrazione e ogni adempimento indifferibile e urgente.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su www.regione.lazio.it/politichesociali

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul BURL